

# **IL COMPENSO DELL'AVVOCATO CON I PARAMETRI**

Il nuovo D.M. 55/2014 come modificato  
dal D.M. 147/2022

**IN VIGORE DAL 23 OTTOBRE 2022**

Normativa, Tabelle con i parametri e commento

a cura di

Domenico Condello

**foroeuropeo.it**



Rivista giuridica settimanale

Registrata al n. 96/2014 Tribunale di Roma

Direttore scientifico: avv. Domenico Condello

**SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO EDITORE**

## AUTORE



**Domenico Condello**, Avvocato del Foro di Roma, ha acquisito una lunga esperienza nel settore della parcellizzazione per aver svolto la funzione di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di Consigliere Segretario per molti anni e per aver pubblicato diversi volumi in materia.

Dopo aver ideato i programmi gestionali, (Gls.exe – Gestione Studio Legale, Programma software per la gestione dello studio legale, Milano 1998, Il Sole 24 Ore S.p.a. – Sle.exe – Studio Legale Elettronico, Milano 1995, Pirola Editore S.p.a.) con il sistema di parcella istantanea e analitica, ha curato in diverse edizioni, il volume “Tariffe Avvocati – commentato con la giurisprudenza della Cassazione – Milano 2009, Il Sole 24 Ore S.p.a”. Il monografico di Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore Milano. Il volume “Il Compenso dell’Avvocato”, pubblicato da ForoEuropeo e la banca dati sulla professione forense sul sito web ForoEuropeo ([www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it))



Banca dati compenso avvocato - parametri forensi 2022 (commenti, normativa e tabelle)

**VOLUME ESTRATTO DA [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)**

Edizione 15 ottobre 2022

## Sommario

### **introduzione.....5**

i periodi di vigenza dei sistemi  
tariffari/parametrari .....6

### **le novità introdotte dal d.m. n. 147/2022.....7**

1. in generale ..... 7
2. per il processo amministrativo ..... 7
3. per il giudizio davanti alla corte di  
cassazione ..... 8
4. per le procedure concorsuali ..... 8
5. per l'avvocato curatore del minore..... 8
6. per la determinazione del valore della  
controversia nei procedimenti in materia di  
contratti pubblici ..... 8
7. per l'attività svolta nell'ambito del  
processo penale ..... 8
8. per l'attività relativa agli affari  
stragiudiziali ..... 9

### **il d.m. 55/2014 come modificato dal dm 147/2022 .....10**

capo i disposizioni generali .....10

art. 1. ambito applicativo .....10

art. 2. compensi e spese .....10

art. 3. applicazione analogica .....10

capo ii disposizioni concernenti l'attività  
giudiziale .....10

art. 4. parametri generali per la  
determinazione dei compensi in sede  
giudiziale .....10

art. 5. determinazione del valore della  
controversia .....13

art. 6. cause di valore superiore ad euro  
520.000.....14

art. 7. giudizi non compiuti.....14

art. 8. pluralità di difensori e società  
professionali..... 14

art. 9. praticanti avvocati abilitati al  
patrocinio ..... 14

art. 10. procedimenti arbitrali rituali e  
irrituali ..... 14

art. 11. trasferte ..... 15

capo iii disposizioni concernenti l'attività  
penale..... 15

art. 12. parametri generali per la  
determinazione dei compensi..... 15

art. 13. giudizi non compiuti..... 16

art. 14. incarico conferito a società di  
avvocati ..... 16

art. 15. trasferte ..... 16

art. 16. parte civile ..... 16

art. 17. praticanti avvocati abilitati al  
patrocinio ..... 16

capo iv disposizioni concernenti l'attività  
stragiudiziale..... 16

art. 18 compensi per attività stragiudiziale  
..... 16

art. 19. parametri generali per la  
determinazione dei compensi..... 16

art. 20. prestazioni stragiudiziali svolte  
precedentemente o in concomitanza con  
attività giudiziali ..... 17

art. 21 determinazione del valore  
dell'affare..... 17

art. 22. affari di valore superiore a euro  
520.000,00..... 17

*art. 22-bis pattuizione a tempo..... 17*

art. 23. pluralità di difensori e società  
professionali..... 17

art. 24. praticanti avvocati abilitati al  
patrocinio ..... 18

art. 25. incarico non portato a termine .	<b>18</b>	13. giudizi innanzi alla corte di cassazione e giurisdizioni superiori .....	<b>33</b>
art. 26. prestazioni con compenso a percentuale .....	<b>18</b>	14. giudizi innanzi alla corte di costituzionale, alla corte europea e alla corte di giustizia ue .....	<b>34</b>
art. 27. trasferte.....	<b>18</b>	16. procedure esecutive mobiliari .....	<b>35</b>
capo v disciplina transitoria ed entrata in vigore.....	<b>18</b>	17. procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica..	<b>36</b>
art. 28. disposizione temporale .....	<b>18</b>	18. procedure esecutive immobiliari ....	<b>37</b>
art. 29. entrata in vigore .....	<b>18</b>	19. iscrizione ipotecaria / affari tavolari	<b>38</b>
art. 5 revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al ministero della giustizia 10 marzo 2014 dm. n 55.....	<b>18</b>	20. procedimenti per dichiarazioni di fallimento .....	<b>39</b>
<b>le tabelle con i parametri .....</b>	<b>21</b>	20bis accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale .....	<b>40</b>
1.giudice di pace .....	<b>21</b>	21.giudizi innanzi al tribunale amministrativo regionale.....	<b>41</b>
2. giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale.....	<b>22</b>	22 giudizi innanzi al consiglio di stato ..	<b>42</b>
3. cause di lavoro .....	<b>23</b>	23. giudizi innanzi alla commissione tributaria provinciale .....	<b>43</b>
4. cause di previdenza .....	<b>24</b>	24. giudizi innanzi alla commissione tributaria regionale.....	<b>44</b>
5. procedimenti per la convalida locatizia .....	<b>25</b>	25 bis. procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita .....	<b>45</b>
6. atto di precetto .....	<b>26</b>	26. arbitrato .....	<b>46</b>
7. procedimenti di volontaria giurisdizione .....	<b>27</b>	25 prestazioni di assistenza stragiudiziale .....	<b>47</b>
8. procedimenti monitori .....	<b>28</b>	15 giudizi penali prima parte.....	<b>48</b>
9. procedimenti di istruzione preventiva .....	<b>29</b>	15 giudizi penali - seconda parte.....	<b>49</b>
10. procedimenti cautelari.....	<b>30</b>		
11. giudizi innanzi alla corte dei conti ..	<b>31</b>		
12. giudizi innanzi alla corte di appello.	<b>32</b>		

## INTRODUZIONE

Con il D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. dell'8.10.2022, è stato ulteriormente modificato il D.M. 55/2014 contenente il regolamento con i parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione forense. La precedente modifica era stata fatta con il D.M. n. 37/2018.

**La fonte normativa del D.M. 55/2014, è collocata nell'art. 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - titolato: Conferimento dell'incarico e compenso.** Il comma 3, dell'art. 13 stabilisce che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, provengono da una proposta del CNF che deve essere formulata ogni due anni e che devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione degli stessi.

Il Regolamento con i parametri, previsto con il D.M. 55/2014, come modificato dai successivi D.M., è oggi la normativa di riferimento per la determinazione del compenso dovuto per l'attività professionale svolta dall'avvocato.

**Il D.M. 55/2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2-4-2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo,** è stato modificato con il D.M. n. 37/2018 ed oggi subisce una ulteriore modifica con il D.M. n. 147/2022.

Il nuovo D.M. n. 147/2022 ha confermato la struttura del sistema parametrico fissato dai precedenti provvedimenti e, pertanto, al Capo I sono previste le disposizioni generali, al Capo II le disposizioni concernenti l'attività giudiziale, al Capo III le disposizioni relative all'attività penale ed infine al capo IV quelle riguardanti l'attività stragiudiziale.

È necessario anticipare ed evidenziare due importanti punti riguardanti:

A -l'ambito applicativo (art. 1 D.M. 55/2014);

B -la disposizione temporale (art. 28 D.M. 55/2014 e art. 6 D.M. 147/2022).

### **A Ambito applicativo**

L'art. 1 del D.M. 55/2014, ribadisce quanto previsto dal c. 6 dell'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e precisamente:

I parametri forensi si applicano

-quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta,

-in ogni caso di mancata determinazione consensuale,

-in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;

- nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

### **B) Disposizione temporale**

La disposizione temporale, prevista dall'art. 28 del D.M. 55/2014, nella sua originaria stesura, stabiliva che le disposizioni (il regolamento ed i parametri) si devono applicare **“alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”**.

Detta disposizione, che non era stata modificata con il D.M. 37/2018, ha subito, con l'art. 6 del nuovo D.M. 147/2022, una importante modifica: le disposizioni (il regolamento ed i

parametri) si devono applicare “**alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.**”

La modifica è stata determinata da diversi interventi giurisprudenziali della Corte di Cassazione ed in particolare dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 13/2021 ha precisato: “ *Dopo le riforme dell’anno 2012, relative, sia ai compensi professionali degli avvocati, sia più in generale allo stesso ordinamento della professione forense (riforme realizzate dapprima con il d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012, poi con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», e sviluppate dai successivi decreti ministeriali), questa Corte ha avuto modo di osservare come, anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria debba essere remunerata secondo un unico criterio. Aggiungendo, con citazione dello stesso precedente di legittimità prima ricordato, che laddove si tratti di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento «alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita» (ordinanza n. 261 del 2013; nello stesso senso, ordinanza n. 76 del 2014).*”

## **I PERIODI DI VIGENZA DEI SISTEMI TARIFFARI/PARAMETRARI**

In virtù di detta disposizione temporale è necessario tener conto, al momento della elaborazione della notula, dei periodi di vigenza delle varie disposizioni normative in materia e precisamente dei seguenti periodi:

- dal 1933 fino al 2006 - vigenza della legge professionale del 1933/1947 come successivamente modificata e dai decreti ministeriali di attuazione;
- dal 2006 fino al 2012 - applicazione della legge c.d Bersani (l. 248/2006);
- dal 2012 fino al 2014 - abrogazione del sistema tariffario e nascita dei parametri con il D.M. 140/2012;
- dal 3 aprile 2014 fino al 26 aprile 2018 utilizzazione D.M. 55/2014 – prima attuazione dell’art. 13 della legge professionale forense (L. 247/2012);
- dal 27 aprile 2018 al 22 Ottobre 2022 utilizzazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018
- dal 23 Ottobre 2022 utilizzazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.

## LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.M. n. 147/2022

Il nuovo D.M. 147/2022, si compone di sette articoli che hanno apportato alcune modifiche al D.M. n. 55/2014 già modificato dal D.M. 37/2018.

### 1. IN GENERALE

Il nuovo D.M. n. 147/2022

- ha sostituito le tabelle con i parametri originali previste dal D.M. n. 55 del 2014 adeguandoli in parte (aumenti medi del 4/5%) con delle variazioni del costo della vita nel frattempo intervenute dal 2014 (Art. 5, D.M. 147/2022).
- le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali **esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. I precedenti decreti ministeriali prevedono che la applicazione deve riguardare le liquidazioni successive all'entrata in vigore. (art.28)**
- ha ridotto il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, mediante la totale soppressione delle parole «**di regola**»,
- ha adottato un'unica percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi indicati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), (Art. 4 c. 1)
- ha previsto l'applicazione della tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa (Art. 4, c. 4 bis);
- ha previsto il compenso per la fase di studio della controversia, se richiesto. in caso di subentro di un nuovo difensore nella difesa del cliente successiva alla fase introduttiva (Art. 4, c. 5 bis);
- ha previsto che il compenso, in caso di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa, deve essere determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto (e non più «fino a un quarto») rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.
- ha previsto la riduzione del compenso del 75%, per il caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile (e quindi nel caso in cui questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o abbia comunque tenuto un comportamento processuale che l'autorità giudiziaria abbia ritenuto di dover sanzionare ai sensi della norma indicata) (Art. 4, c. 9)

### 2. PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

- ha previsto un aumento del compenso per il caso in cui venga proposto ricorso incidentale (Art. 4 c.10 bis);
- ha introdotto, nelle tabelle 21 e 22, relative ai parametri per i giudizi davanti al TAR e al Consiglio di Stato, una ulteriore fase relativa alle ipotesi in cui per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche venga svolta una specifica attività (Art. 4 c 10 bis);
- ha previsto il compenso per l'appello avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal TAR (art. 4 c. 10 ter);

- ha introdotto un aumento del 20% dei parametri previsti per la fase introduttiva del giudizio, in considerazione dell'impegno richiesto, anche in considerazione dei rigidi termini decadenziali previsti.

### **3. PER IL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE**

- ha introdotto un'ipotesi di maggiorazione del compenso nel caso in cui venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile (Art. 4 c. 10 quater);

### **4. PER LE PROCEDURE CONCURSUALI**

- ha introdotto una specifica tabella (20 bis) con i parametri per l'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali, e in particolare nei procedimenti relativi all'accertamento del passivo,

- ha precisato che nelle controversie di natura concorsuale aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente i parametri della nuova tabella possano a loro volta essere ridotti fino al 50%. (Art. 4, c.10 quinquies)

- ha richiamato i parametri relativi al giudizio davanti alla corte d'appello per l'opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento e gli altri procedimenti di reclamo dei provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare (Artt. 4 e 10 sexies).

### **5. PER L'AVVOCATO CURATORE DEL MINORE**

- ha stabilito che il compenso deve essere liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui è svolta l'attività stessa. (art. 12 c. 3 bis).

### **6. PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

- ha stabilito che l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'importo dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.

### **7. PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROCESSO PENALE**

- ha stabilito che gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle sono del 50%, anziché per percentuali diversificate (Art. 12, c. 1)

- ha previsto un aumento dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive, quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti (Art. 12, c. 3 bis)

- ha stabilito che per il processo penale minorile, non specificamente contemplato dalla disciplina vigente, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti per il processo penale dalla tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne. (Art. 12, c. 3 ter).

- ha previsto un'integrazione della tabella con riferimento alla fase di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, in considerazione del fatto che questa - pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito - presenta peculiarità e caratteristiche che la distinguono dalla fase successiva; i relativi parametri sono stati individuati facendo riferimento alle analoghe attività svolte nel giudizio cautelare personale, applicando le opportune riduzioni.

- ha integrato la tabella l'attività svolta davanti al magistrato di sorveglianza, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti.

## 8. PER L'ATTIVITÀ RELATIVA AGLI AFFARI STRAGIUDIZIALI

- ha precisato che i parametri previsti dalla tabella sono onnicomprensivi
- ha stabilito che se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. (Art. 18, c. 1).
- ha previsto che i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti; (Art. 20 c. 1 bis).
- ha modificato le modalità di calcolo dei parametri per gli affari stragiudiziali di valore superiore a 520.000 Euro, sostituendo il criterio attualmente vigente (che individua il parametro applicando all'importo previsto per gli affari di valore sino a 520.000 € un aumento per scaglioni percentualmente decrescente) con quello secondo cui il compenso è liquidato sulla base di una percentuale proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%. A tal fine, per ragioni di maggiore chiarezza il D.M. 147/2022 ha previsto una nuova tabella (n. 25) allegata al regolamento. (Art. 22).
- ha introdotto dei parametri di riferimento per i compensi a tempo. La legge n. 247 del 2012 ammette la pattuizione a tempo, ma finora non era stata individuata una soglia economica che possa fungere da riferimento nell'ambito degli accordi tra cliente e professionista nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Tale soglia viene individuata in una forbice tra un minimo di 200 e un massimo di 500 € per ciascuna ora. (Art. 22 bis).

**IL D.M. 55/2014 COME MODIFICATO  
DAL DM 147/2022**

**DECRETO MINISTERIALE del 10  
Marzo 2014, n. 55 come modificato dal  
Decreto 13 agosto 2022 n. 147 - Vigente  
dal 23.10.2022** - Regolamento recante  
modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55  
(GU n. 236 dell'8-10-2022)

**Il Ministro della Giustizia**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23  
agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6,  
della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10  
marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei  
parametri per la liquidazione dei compensi per la  
professione forense, ai sensi dell'articolo 13,  
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense,  
pervenuta in data 10 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi  
nell'adunanza del 17 febbraio 2022; Acquisiti i  
pareri delle competenti Commissioni della  
Camera dei deputati e del Senato della  
Repubblica;

Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo  
schema di regolamento è stato comunicato al  
Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa  
presa d'atto in data 11 agosto 2022;

**ADOTTA**

**IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**

**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1. AMBITO APPLICATIVO**

1. Il presente regolamento disciplina per le  
prestazioni professionali i parametri dei  
compensi all'avvocato quando all'atto  
dell'incarico o successivamente il compenso non  
sia stato determinato in forma scritta, in ogni  
caso di mancata determinazione consensuale  
degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione  
nonché di prestazione nell'interesse di terzi o  
prestazioni officiose previste dalla legge, ferma  
restando – anche in caso di determinazione  
contrattuale del compenso – la disciplina del  
rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

**ART. 2. COMPENSI E SPESE**

1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato  
all'importanza dell'opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese  
documentate in relazione alle singole  
prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso  
ed anche in caso di determinazione contrattuale  
– una somma per rimborso spese forfetarie **(1)**  
nella misura del 15 per cento del compenso  
totale per la prestazione, fermo restando quanto  
previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in  
materia di rimborso spese per trasferta.

---

1) DM 147/2022: Le parole "di regola" sono state soppresse

**ART. 3. APPLICAZIONE ANALOGICA**

1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti  
articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non  
regolati da specifica previsione si ha riguardo  
alle disposizioni del presente decreto che  
regolano fattispecie analoghe.

**CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
L'ATTIVITÀ GIUDIZIALE**

**ART. 4. PARAMETRI GENERALI PER LA  
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN  
SEDE GIUDIZIALE**

1. Ai fini della liquidazione del compenso si  
tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e  
del pregio dell'attività prestata, dell'importanza,  
della natura, della difficoltà e del valore  
dell'affare, delle condizioni soggettive del  
cliente, dei risultati conseguiti, del numero e  
della complessità delle questioni giuridiche e di  
fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare  
si tiene particolare conto dei contrasti  
giurisprudenziali, e della quantità e del  
contenuto della corrispondenza che risulta essere  
stato necessario intrattenere con il cliente e con  
altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori  
medi di cui alle tabelle allegate, che, in  
applicazione dei parametri generali, possono  
essere aumentati fino al 50 (1) per cento, ovvero  
possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il  
50 per cento. (2)

----

DM 147/2022 art. 2: 1) Le parole "di regola fino all'80 per  
cento" sono state sostituite con "fino al 50 per cento" 2)  
ultimo periodo soppresso: Per la fase istruttoria l'aumento  
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni  
caso non oltre il 70 per cento.

*1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri  
generali di cui al comma 1 è **(1) ulteriormente aumentato  
fino al 30 per cento** quando gli atti depositati con modalità  
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee*

*ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.*

---

1) DM 147/2022: 1) La frase “di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento” è stata sostituita con “ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può (1) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato (1) con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

**4 bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli avente natura non contenziosa.**

---

4. bis comma aggiunto dal DM 147/2022

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli

allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative

accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

**5-bis. Il Giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.**

---

5 bis comma aggiunto dal DM 147/2022

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia **il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto** fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta. (1)

1) DM 147/2022: Le parole: "la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto" sono state sostituite con " **il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto**

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello

altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

**9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento. (1)**

----

1) il comma 9 è stato sostituito dal DM 147/2022

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase istruttoria del giudizio è **(1)** aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. **Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare. (2)**

---

1) DM 147/2022: Le parole "di regola" sono state soppresse

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.

**10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale. (1)**

---

1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

**10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile. (1)**

---

1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

**10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20 bis possono essere ridotti fino al 50 per cento. (1)**

---

1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

**10 -sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12. (1)**

---

1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

**10-septies. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato. (1)**

---

1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

## **ART. 5. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA**

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile.

Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la

massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. **L'utile effettivo o i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto salvo che non siano rilevabili dagli atti di gara. (1)**

---

**1) DM 147/2022: Alla fine del comma 3 dell'art. 5 è aggiunta la seguente frase "L'utile effettivo o i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto salvo che non siano rilevabili dagli atti di gara."**

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra

enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano **(1)** a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

#### **ART. 6. CAUSE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 520.000**

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica **(1)** il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino del 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

#### **ART. 7. GIUDIZI NON COMPIUTI**

1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino

alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

#### **ART. 8. PLURALITÀ DI DIFENSORI E SOCIETÀ PROFESSIONALI**

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta **(1)** un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

#### **ART. 9. PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO**

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata **(1)** la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

#### **ART. 10. PROCEDIMENTI ARBITRALI RITUALI E IRRITUALI**

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è **(1)** dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono **(1)** liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

## ART. 11. TRASFERTE

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è **(1)** liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

## CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PENALE

### ART. 12. PARAMETRI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, **(1)** essere aumentati **fino al 50 per cento (2)**, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

2) Le parole “fino all'80 per cento” sono state sostituite con “fino al 50 per cento”

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può **(1)** essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di

trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

---

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative

notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

**3 bis. I compensi previsti per le indagini difensive o sono aumentati del 20% quando tali indagini siano particolarmente complessi o urgenti.**

1) Comma aggiunto da DM 147/2022

**3 ter. Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale**

1) comma aggiunto dal DM 147/2022

#### **ART. 13. GIUDIZI NON COMPIUTI**

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvivono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

#### **ART. 14. INCARICO CONFERITO A SOCIETÀ DI AVVOCATI**

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

#### **ART. 15. TRASFERTE**

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

#### **ART. 16. PARTE CIVILE**

1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

#### **ART. 17. PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO**

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata **(1)** la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

1) DM 147/2022: Le parole "di regola" sono state soppresse

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE**

#### **ART. 18 COMPENSI PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE**

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. **Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.**

---

1) aggiunto ultimo periodo dal DM 147/2022

#### **ART. 19. PARAMETRI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, **essere aumentati fino al 50 per cento**, (1) ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.

---

1) DM 147/2022: le parole "di regola fino all'80 per cento" sono state sostituite con "essere aumentati fino al 50 per cento"

## **ART. 20. PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI SVOLTE PRECEDENTEMENTE O IN CONCOMITANZA CON ATTIVITÀ GIUDIZIALI**

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è **(1)** liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

1.bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. **Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento. (1)**

---

1) Periodo aggiunto dal DM 147/2022

## **ART. 21 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFARE**

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano **(1)** a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera **(1)** a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

## **ART. 22. AFFARI DI VALORE SUPERIORE A EURO 520.000,00**

**1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione agli affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25**

---

articolo modificato dal DM 147/2022

## **ART. 22-BIS PATTUIZIONE A TEMPO.**

**1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene di un parametro indicativo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.**

---

1) nuovo articolo aggiunto dal DM 147/2022

## **ART. 23. PLURALITÀ DI DIFENSORI E SOCIETÀ PROFESSIONALI**

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

#### **ART. 24. PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO**

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata (1) la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

1) DM 147/2022: Le parole "di regola" sono state soppresse

#### **ART. 25. INCARICO NON PORTATO A TERMINE**

1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

#### **ART. 26. PRESTAZIONI CON COMPENSO A PERCENTUALE**

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è (1) liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

1) DM 147/2022: Le parole "di regola" sono state soppresse

#### **ART. 27. TRASFERTE**

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista,

con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente (1) a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari (1) a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

1) DM 147/2022: Le parole "di regola" sono state soppresse

#### **CAPO V DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE**

#### **ART. 28. DISPOSIZIONE TEMPORALE**

**1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.**

1.articolo integralmente modificato dall'art.6 del DM 147/2022 Disposizione temporale

#### **ART. 29. ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 7 del DM 147/2022 (entrata in vigore)**

**Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Art. 5 Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministero della giustizia 10 marzo 2014 dm. n 55.**

**1.Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia del 10 Marzo 2014 n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.**

Articolo previsto dal DM 147/2022

# INDICE SISTEMATICO DELLE NUOVE TABELLE PREVISTE DAL DM 147/2022

Le tabelle sono state sviluppate con gli importi medi, minimi  
e massimi anche per gli scaglioni superiori a 520.000.

## Sommario

<b>1. GIUDICE DI PACE .....</b>	<b>21</b>
<b>2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE .....</b>	<b>22</b>
<b>3. CAUSE DI LAVORO .....</b>	<b>23</b>
<b>4. CAUSE DI PREVIDENZA .....</b>	<b>24</b>
<b>5. PROCEDIMENTI PER LA CONVALIDA LOCATIZIA .....</b>	<b>25</b>
<b>6. ATTO DI PRECETTO .....</b>	<b>26</b>
<b>7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>8. PROCEDIMENTI MONITORI .....</b>	<b>28</b>
<b>9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA.....</b>	<b>29</b>
<b>10. PROCEDIMENTI CAUTELARI.....</b>	<b>30</b>
<b>11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI .....</b>	<b>31</b>
<b>12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO .....</b>	<b>32</b>
<b>13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI.....</b>	<b>33</b>
<b>14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE .....</b>	<b>34</b>
<b>16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI.....</b>	<b>35</b>
<b>17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA .....</b>	<b>36</b>
<b>18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI.....</b>	<b>37</b>
<b>19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI.....</b>	<b>38</b>
<b>20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO .....</b>	<b>39</b>
<b>20BIS ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE .....</b>	<b>40</b>

<b>21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.....</b>	<b>41</b>
<b>22 GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO .....</b>	<b>42</b>
<b>23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ....</b>	<b>43</b>
<b>24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE .....</b>	<b>44</b>
<b>25 BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.....</b>	<b>45</b>
<b>26. ARBITRATO.....</b>	<b>46</b>
<b>25 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE .....</b>	<b>47</b>
<b>15 PENALE PRIMA PARTE.....</b>	<b>48</b>
<b>15 PENALE SECONDA PARTE .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## LE TABELLE CON I PARAMETRI

### 1.GIUDICE DI PACE

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
VALORE						
da 0 a 1.100	parametro	68,00	68,00	68,00	142,00	346,00
	minimo	34,00	34,00	34,00	71,00	173,00
	massimo	102,00	102,00	102,00	213,00	519,00
da 1.100 a 5.200	parametro	236,00	252,00	352,00	425,00	1.265,00
	minimo	118,00	126,00	176,00	212,50	632,50
	massimo	354,00	378,00	528,00	637,50	1.897,50
da 5.200 a 26.000	parametro	425,00	352,00	567,00	746,00	2.090,00
	minimo	212,50	176,00	283,50	373,00	1.045,00
	massimo	637,50	528,00	850,50	1.119,00	3.135,00

## 2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE						
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	131,00	131,00	200,00	200,00	662,00
	minimo	65,50	65,50	100,00	100,00	331,00
	massimo	196,50	196,50	300,00	300,00	993,00
da 1.100 A 5.200	parametro	425,00	425,00	851,00	851,00	2.552,00
	minimo	212,50	212,50	425,50	425,50	1.276,00
	massimo	637,50	637,50	1.276,50	1.276,50	3.828,00
da 5.200 a 26.000	parametro	919,00	777,00	1.680,00	1.701,00	5.077,00
	minimo	459,50	388,50	840,00	850,50	2.538,50
	massimo	1.378,50	1.165,50	2.520,00	2.551,50	7.615,50
da 26.000 a 52.000	parametro	1.701,00	1.204,00	1.806,00	2.905,00	7.616,00
	minimo	850,50	602,00	903,00	1.452,50	3.808,00
	massimo	2.551,50	1.806,00	2.709,00	4.357,50	11.424,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.552,00	1.628,00	5.670,00	4.253,00	14.103,00
	minimo	1.276,00	814,00	2.835,00	2.126,50	7.051,50
	massimo	3.828,00	2.442,00	8.505,00	6.379,50	21.154,50
da 260.00 a 520.00	parametro	3.544,00	2.338,00	10.411,00	6.164,00	22.457,00
	minimo	1.772,00	1.169,00	5.205,50	3.082,00	11.228,50
	massimo	5.316,00	3.507,00	15.616,50	9.246,00	33.685,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.607,20	3.039,40	13.534,30	8.013,20	29.194,10
	minimo	2.303,60	1.519,70	6.767,15	4.006,60	14.597,05
	massimo	6.910,80	4.559,10	20.301,45	12.019,80	43.791,15
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.989,36	3.951,22	17.594,59	10.417,16	37.952,33
	minimo	2.994,68	1.975,61	8.797,30	5.208,58	18.976,17
	massimo	8.984,04	5.926,83	26.391,89	15.625,74	56.928,50
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.786,17	5.136,59	22.872,97	13.542,31	49.338,03
	minimo	3.893,08	2.568,29	11.436,48	6.771,15	24.669,01
	massimo	11.679,25	7.704,88	34.309,45	20.313,46	74.007,04
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.122,02	6.677,56	29.734,86	17.605,00	64.139,44
	minimo	5.061,01	3.338,78	14.867,43	8.802,50	32.069,72
	massimo	15.183,03	10.016,34	44.602,29	26.407,50	96.209,16
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.158,62	8.680,83	38.655,31	22.886,50	83.381,27
	minimo	6.579,31	4.340,42	19.327,66	11.443,25	41.690,63
	massimo	19.737,94	13.021,25	57.982,97	34.329,75	125.071,90
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	17.106,21	11.285,08	50.251,91	29.752,45	108.395,65
	minimo	8.553,11	5.642,54	25.125,95	14.876,23	54.197,82
	massimo	25.659,32	16.927,62	75.377,86	44.628,68	162.593,47

### 3. CAUSE DI LAVORO

3. CAUSE DI LAVORO						
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	210,00	126,00	126,00	179,00	641,00
	minimo	105,00	63,00	63,00	89,50	320,50
	massimo	315,00	189,00	189,00	268,50	961,50
da 1.100 A 5.200	parametro	888,00	425,00	567,00	746,00	2.626,00
	minimo	444,00	212,50	283,50	373,00	1.313,00
	massimo	1.332,00	637,50	850,50	1.119,00	3.939,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.822,00	777,00	1.172,00	1.617,00	5.388,00
	minimo	911,00	388,50	586,00	808,50	2.694,00
	massimo	2.733,00	1.165,50	1.758,00	2.425,50	8.082,00
da 26.000 a 52.000	parametro	3.245,00	1.202,00	1.880,00	2.930,00	9.257,00
	minimo	1.622,50	601,00	940,00	1.465,00	4.628,50
	massimo	4.867,50	1.803,00	2.820,00	4.395,00	13.885,50
da 52.000 a 260.000	parametro	4.763,00	1.701,00	2.678,00	4.253,00	13.395,00
	minimo	2.381,50	850,50	1.339,00	2.126,50	6.697,50
	massimo	7.144,50	2.551,50	4.017,00	6.379,50	20.092,50
da 260.00 a 520.00	parametro	6.668,00	2.336,00	3.623,00	6.290,00	18.917,00
	minimo	3.334,00	1.168,00	1.811,50	3.145,00	9.458,50
	massimo	10.002,00	3.504,00	5.434,50	9.435,00	28.375,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	8.668,40	3.036,80	4.709,90	8.177,00	24.592,10
	minimo	4.334,20	1.518,40	2.354,95	4.088,50	12.296,05
	massimo	13.002,60	4.555,20	7.064,85	12.265,50	36.888,15
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	11.268,92	3.947,84	6.122,87	10.630,10	31.969,73
	minimo	5.634,46	1.973,92	3.061,44	5.315,05	15.984,87
	massimo	16.903,38	5.921,76	9.184,31	15.945,15	47.954,60
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	14.649,60	5.132,19	7.959,73	13.819,13	41.560,65
	minimo	7.324,80	2.566,10	3.979,87	6.909,57	20.780,32
	massimo	21.974,39	7.698,29	11.939,60	20.728,70	62.340,97
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	19.044,47	6.671,85	10.347,65	17.964,87	54.028,84
	minimo	9.522,24	3.335,92	5.173,83	8.982,43	27.014,42
	massimo	28.566,71	10.007,77	15.521,48	26.947,30	81.043,27
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	24.757,82	8.673,40	13.451,95	23.354,33	70.237,50
	minimo	12.378,91	4.336,70	6.725,97	11.677,16	35.118,75
	massimo	37.136,73	13.010,11	20.177,92	35.031,49	105.356,25
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	32.185,16	11.275,43	17.487,53	30.360,63	91.308,75
	minimo	16.092,58	5.637,71	8.743,76	15.180,31	45.654,37
	massimo	48.277,74	16.913,14	26.231,29	45.540,94	136.963,12

## 4. CAUSE DI PREVIDENZA

4. CAUSE DI PREVIDENZA						
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	131,00	121,00	179,00	247,00	678,00
	minimo	65,50	60,50	89,50	123,50	339,00
	massimo	196,50	181,50	268,50	370,50	1.017,00
da 1.100 A 5.200	parametro	425,00	425,00	851,00	919,00	2.620,00
	minimo	212,50	212,50	425,50	459,50	1.310,00
	massimo	637,50	637,50	1.276,50	1.378,50	3.930,00
da 5.200 a 26.000	parametro	929,00	777,00	1.664,00	2.021,00	5.391,00
	minimo	464,50	388,50	832,00	1.010,50	2.695,50
	massimo	1.393,50	1.165,50	2.496,00	3.031,50	8.086,50
da 26.000 a 52.000	parametro	1.701,00	1.204,00	2.693,00	3.675,00	9.273,00
	minimo	850,50	602,00	1.346,50	1.837,50	4.636,50
	massimo	2.551,50	1.806,00	4.039,50	5.512,50	13.909,50
da 52.000 a 260.000	parametro	2.552,00	1.701,00	3.827,00	4.148,00	12.228,00
	minimo	1.276,00	850,50	1.913,50	2.074,00	6.114,00
	massimo	3.828,00	2.551,50	5.740,50	6.222,00	18.342,00
da 260.00 a 520.00	parametro	3.544,00	2.336,00	5.171,00	7.865,00	18.916,00
	minimo	1.772,00	1.168,00	2.585,50	3.932,50	9.458,00
	massimo	5.316,00	3.504,00	7.756,50	11.797,50	28.374,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.607,20	3.036,80	6.722,30	10.224,50	24.590,80
	minimo	2.303,60	1.518,40	3.361,15	5.112,25	12.295,40
	massimo	6.910,80	4.555,20	10.083,45	15.336,75	36.886,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.989,36	3.947,84	8.738,99	13.291,85	31.968,04
	minimo	2.994,68	1.973,92	4.369,50	6.645,93	15.984,02
	massimo	8.984,04	5.921,76	13.108,49	19.937,78	47.952,06
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.786,17	5.132,19	11.360,69	17.279,41	41.558,45
	minimo	3.893,08	2.566,10	5.680,34	8.639,70	20.779,23
	massimo	11.679,25	7.698,29	17.041,03	25.919,11	62.337,68
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.122,02	6.671,85	14.768,89	22.463,23	54.025,99
	minimo	5.061,01	3.335,92	7.384,45	11.231,61	27.012,99
	massimo	15.183,03	10.007,77	22.153,34	33.694,84	81.038,98
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.158,62	8.673,40	19.199,56	29.202,19	70.233,78
	minimo	6.579,31	4.336,70	9.599,78	14.601,10	35.116,89
	massimo	19.737,94	13.010,11	28.799,34	43.803,29	105.350,68
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	17.106,21	11.275,43	24.959,43	37.962,85	91.303,92
	minimo	8.553,11	5.637,71	12.479,71	18.981,43	45.651,96
	massimo	25.659,32	16.913,14	37.439,14	56.944,28	136.955,88

## 5. PROCEDIMENTI PER LA CONVALIDA LOCATIZIA

5. PROCEDIMENTI PER LA CONVALIDA LOCATIZIA						
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	179,00	179,00	42,00	142,00	542,00
	minimo	89,50	89,50	21,00	71,00	271,00
	massimo	268,50	268,50	63,00	213,00	813,00
da 1.100 a 5.200	parametro	530,00	494,00	142,00	425,00	1.591,00
	minimo	265,00	247,00	71,00	212,50	795,50
	massimo	795,00	741,00	213,00	637,50	2.386,50
da 5.200 a 26.000	parametro	919,00	709,00	210,00	746,00	2.584,00
	minimo	459,50	354,50	105,00	373,00	1.292,00
	massimo	1.378,50	1.063,50	315,00	1.119,00	3.876,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.701,00	1.061,00	352,00	1.344,00	4.458,00
	minimo	850,50	530,50	176,00	672,00	2.229,00
	massimo	2.551,50	1.591,50	528,00	2.016,00	6.687,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.478,00	1.418,00	494,00	1.911,00	6.301,00
	minimo	1.239,00	709,00	247,00	955,50	3.150,50
	massimo	3.717,00	2.127,00	741,00	2.866,50	9.451,50
da 260.00 a 520.00	parametro	3.544,00	1.559,00	709,00	2.835,00	8.647,00
	minimo	1.772,00	779,50	354,50	1.417,50	4.323,50
	massimo	5.316,00	2.338,50	1.063,50	4.252,50	12.970,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.607,20	2.026,70	921,70	3.685,50	11.241,10
	minimo	2.303,60	1.013,35	460,85	1.842,75	5.620,55
	massimo	6.910,80	3.040,05	1.382,55	5.528,25	16.861,65
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.989,36	2.634,71	1.198,21	4.791,15	14.613,43
	minimo	2.994,68	1.317,36	599,11	2.395,58	7.306,72
	massimo	8.984,04	3.952,07	1.797,32	7.186,73	21.920,15
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.786,17	3.425,12	1.557,67	6.228,50	18.997,46
	minimo	3.893,08	1.712,56	778,84	3.114,25	9.498,73
	massimo	11.679,25	5.137,68	2.336,51	9.342,74	28.496,19
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.122,02	4.452,66	2.024,97	8.097,04	24.696,70
	minimo	5.061,01	2.226,33	1.012,49	4.048,52	12.348,35
	massimo	15.183,03	6.678,99	3.037,46	12.145,57	37.045,05
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.158,62	5.788,46	2.632,47	10.526,16	32.105,71
	minimo	6.579,31	2.894,23	1.316,23	5.263,08	16.052,85
	massimo	19.737,94	8.682,69	3.948,70	15.789,23	48.158,56
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	17.106,21	7.525,00	3.422,21	13.684,00	41.737,42
	minimo	8.553,11	3.762,50	1.711,10	6.842,00	20.868,71
	massimo	25.659,32	11.287,49	5.133,31	20.526,01	62.606,13

## 6. ATTO DI PRECETTO

6. ATTO DI PRECETTO		
valore		compenso
da 0 a 5.200	parametro	142,00
	minimo	71,00
	massimo	213,00
da 5.200 a 26.000	parametro	236,00
	minimo	118,00
	massimo	354,00
da 26.000 a 52.000	parametro	331,00
	minimo	165,50
	massimo	496,50
da 52.000 a 260.000	parametro	425,00
	minimo	212,50
	massimo	637,50
da 260.000 a 520.000	parametro	567,00
	minimo	283,50
	massimo	850,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	737,10
	minimo	368,55
	massimo	1.105,65
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	958,23
	minimo	479,12
	massimo	1.437,35
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	1.245,70
	minimo	622,85
	massimo	1.868,55
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	1.619,41
	minimo	809,70
	massimo	2.429,11
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	2.105,23
	minimo	1.052,62
	massimo	3.157,85
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	2.736,80
	minimo	1.368,40
	massimo	4.105,20

## 7. PROCEDIMENTI DI VOLONTRIA GIURISDIZIONE

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTRIA GIURISDIZIONE		
valore		compenso
da 0 a 5.200	parametro	425,00
	minimo	212,50
	massimo	637,50
da 5.200 a 26.000	parametro	1.418,00
	minimo	709,00
	massimo	2.127,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.336,00
	minimo	1.168,00
	massimo	3.504,00
da 52.000 a 260.000	parametro	3.329,00
	minimo	1.664,50
	massimo	4.993,50
da 260.000 a 520.000	parametro	4.536,00
	minimo	2.268,00
	massimo	6.804,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.896,80
	minimo	2.948,40
	massimo	8.845,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.665,84
	minimo	3.832,92
	massimo	11.498,76
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.965,59
	minimo	4.982,80
	massimo	14.948,39
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	12.955,27
	minimo	6.477,63
	massimo	19.432,90
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	16.841,85
	minimo	8.420,93
	massimo	25.262,78
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	21.894,41
	minimo	10.947,20
	massimo	32.841,61

## 8. PROCEDIMENTI MONITORI

8. PROCEDIMENTI MONITORI		
valore		Compenso
da 0 a 5.200	parametro	473,00
	minimo	236,50
	massimo	709,50
da 5.200 a 26.000	parametro	567,00
	minimo	283,50
	massimo	850,50
da 26.000 a 52.000	parametro	1.370,00
	minimo	685,00
	massimo	2.055,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.242,00
	minimo	1.121,00
	massimo	3.363,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.394,00
	minimo	2.197,00
	massimo	6.591,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.712,20
	minimo	2.856,10
	massimo	8.568,30
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.425,86
	minimo	3.712,93
	massimo	11.138,79
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.653,62
	minimo	4.826,81
	massimo	14.480,43
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	12.549,70
	minimo	6.274,85
	massimo	18.824,56
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	16.314,61
	minimo	8.157,31
	massimo	24.471,92
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	21.209,00
	minimo	10.604,50
	massimo	31.813,50

## 9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA					
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	TOTALE FASI
da 0 a 5.200	parametro	210,00	284,00	352,00	846,00
	minimo	105,00	142,00	176,00	423,00
	massimo	315,00	426,00	528,00	1.269,00
da 5.200 a 26.000	parametro	567,00	709,00	1.061,00	2.337,00
	minimo	283,50	354,50	530,50	1.168,50
	massimo	850,50	1.063,50	1.591,50	3.505,50
da 26.000 a 52.000	parametro	992,00	788,00	1.276,00	3.056,00
	minimo	496,00	394,00	638,00	1.528,00
	massimo	1.488,00	1.182,00	1.914,00	4.584,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.134,00	992,00	1.701,00	3.827,00
	minimo	567,00	496,00	850,50	1.913,50
	massimo	1.701,00	1.488,00	2.551,50	5.740,50
da 260.000 a 520.000	parametro	2.126,00	1.454,00	2.336,00	5.916,00
	minimo	1.063,00	727,00	1.168,00	2.958,00
	massimo	3.189,00	2.181,00	3.504,00	8.874,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	2.763,80	1.890,20	3.036,80	7.690,80
	minimo	1.381,90	945,10	1.518,40	3.845,40
	massimo	4.145,70	2.835,30	4.555,20	11.536,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	3.592,94	2.457,26	3.947,84	9.998,04
	minimo	1.796,47	1.228,63	1.973,92	4.999,02
	massimo	5.389,41	3.685,89	5.921,76	14.997,06
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	4.670,82	3.194,44	5.132,19	12.997,45
	minimo	2.335,41	1.597,22	2.566,10	6.498,73
	massimo	7.006,23	4.791,66	7.698,29	19.496,18
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	6.072,07	4.152,77	6.671,85	16.896,69
	minimo	3.036,03	2.076,38	3.335,92	8.448,34
	massimo	9.108,10	6.229,15	10.007,77	25.345,03
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	7.893,69	5.398,60	8.673,40	21.965,69
	minimo	3.946,84	2.699,30	4.336,70	10.982,85
	massimo	11.840,53	8.097,90	13.010,11	32.948,54
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	10.261,80	7.018,18	11.275,43	28.555,40
	minimo	5.130,90	3.509,09	5.637,71	14.277,70
	massimo	15.392,69	10.527,27	16.913,14	42.833,10

## 10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

### 10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	210,00	142,00	210,00	105,00	667,00
	minimo	105,00	71,00	105,00	52,50	333,50
	massimo	315,00	213,00	315,00	157,50	1.000,50
1.100 a 5.200	parametro	567,00	352,00	851,00	389,00	2.159,00
	minimo	283,50	176,00	425,50	194,50	1.079,50
	massimo	850,50	528,00	1.276,50	583,50	3.238,50
da 5.200 a 26.000	parametro	992,00	672,00	1.204,00	635,00	3.503,00
	minimo	496,00	336,00	602,00	317,50	1.751,50
	massimo	1.488,00	1.008,00	1.806,00	952,50	5.254,50
da 26.000 a 52.000	parametro	1.175,00	851,00	1.985,00	1.202,00	5.213,00
	minimo	587,50	425,50	992,50	601,00	2.606,50
	massimo	1.762,50	1.276,50	2.977,50	1.803,00	7.819,50
da 52.000 a 260.000	parametro	2.251,00	1.202,00	2.835,00	1.771,00	8.059,00
	minimo	1.125,50	601,00	1.417,50	885,50	4.029,50
	massimo	3.376,50	1.803,00	4.252,50	2.656,50	12.088,50
da 260.000 a 520.000	parametro	3.686,00	1.559,00	3.969,00	2.552,00	11.766,00
	minimo	1.843,00	779,50	1.984,50	1.276,00	5.883,00
	massimo	5.529,00	2.338,50	5.953,50	3.828,00	17.649,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.791,80	2.026,70	5.159,70	3.317,60	15.295,80
	minimo	2.395,90	1.013,35	2.579,85	1.658,80	7.647,90
	massimo	7.187,70	3.040,05	7.739,55	4.976,40	22.943,70
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	6.229,34	2.634,71	6.707,61	4.312,88	19.884,54
	minimo	3.114,67	1.317,36	3.353,81	2.156,44	9.942,27
	massimo	9.344,01	3.952,07	10.061,42	6.469,32	29.826,81
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	8.098,14	3.425,12	8.719,89	5.606,74	25.849,90
	minimo	4.049,07	1.712,56	4.359,95	2.803,37	12.924,95
	massimo	12.147,21	5.137,68	13.079,84	8.410,12	38.774,85
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.527,58	4.452,66	11.335,86	7.288,77	33.604,87
	minimo	5.263,79	2.226,33	5.667,93	3.644,38	16.802,44
	massimo	15.791,38	6.678,99	17.003,79	10.933,15	50.407,31
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.685,86	5.788,46	14.736,62	9.475,40	43.686,33
	minimo	6.842,93	2.894,23	7.368,31	4.737,70	21.843,17
	massimo	20.528,79	8.682,69	22.104,93	14.213,10	65.529,50
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	17.791,62	7.525,00	19.157,60	12.318,02	56.792,23
	minimo	8.895,81	3.762,50	9.578,80	6.159,01	28.396,12
	massimo	26.687,43	11.287,49	28.736,41	18.477,02	85.188,35

## 11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

<b>11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI</b>						
valore		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	179,00	105,00	105,00	179,00	<b>568,00</b>
	minimo	89,50	52,50	52,50	89,50	<b>284,00</b>
	massimo	268,50	157,50	157,50	268,50	<b>852,00</b>
da 1.100 a 5.200	parametro	536,00	320,00	352,00	604,00	<b>1.812,00</b>
	minimo	268,00	160,00	176,00	302,00	<b>906,00</b>
	massimo	804,00	480,00	528,00	906,00	<b>2.718,00</b>
da 5.200 a 26.000	parametro	919,00	494,00	567,00	1.061,00	<b>3.041,00</b>
	minimo	459,50	247,00	283,50	530,50	<b>1.520,50</b>
	massimo	1.378,50	741,00	850,50	1.591,50	<b>4.561,50</b>
da 26.000 a 52.000	parametro	1.775,00	709,00	919,00	1.911,00	<b>5.314,00</b>
	minimo	887,50	354,50	459,50	955,50	<b>2.657,00</b>
	massimo	2.662,50	1.063,50	1.378,50	2.866,50	<b>7.971,00</b>
da 52.000 a 260.000	parametro	2.478,00	1.061,00	1.276,00	2.762,00	<b>7.577,00</b>
	minimo	1.239,00	530,50	638,00	1.381,00	<b>3.788,50</b>
	massimo	3.717,00	1.591,50	1.914,00	4.143,00	<b>11.365,50</b>
da 260.000 a 520.000	parametro	3.686,00	1.418,00	1.775,00	4.043,00	<b>10.922,00</b>
	minimo	1.843,00	709,00	887,50	2.021,50	<b>5.461,00</b>
	massimo	5.529,00	2.127,00	2.662,50	6.064,50	<b>16.383,00</b>
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.791,80	1.843,40	2.307,50	5.255,90	<b>14.198,60</b>
	minimo	2.395,90	921,70	1.153,75	2.627,95	<b>7.099,30</b>
	massimo	7.187,70	2.765,10	3.461,25	7.883,85	<b>21.297,90</b>
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	6.229,34	2.396,42	2.999,75	6.832,67	<b>18.458,18</b>
	minimo	3.114,67	1.198,21	1.499,88	3.416,34	<b>9.229,09</b>
	massimo	9.344,01	3.594,63	4.499,63	10.249,01	<b>27.687,27</b>
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	8.098,14	3.115,35	3.899,68	8.882,47	<b>23.995,63</b>
	minimo	4.049,07	1.557,67	1.949,84	4.441,24	<b>11.997,82</b>
	massimo	12.147,21	4.673,02	5.849,51	13.323,71	<b>35.993,45</b>
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.527,58	4.049,95	5.069,58	11.547,21	<b>31.194,32</b>
	minimo	5.263,79	2.024,97	2.534,79	5.773,61	<b>15.597,16</b>
	massimo	15.791,38	6.074,92	7.604,37	17.320,82	<b>46.791,49</b>
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.685,86	5.264,93	6.590,45	15.011,38	<b>40.552,62</b>
	minimo	6.842,93	2.632,47	3.295,23	7.505,69	<b>20.276,31</b>
	massimo	20.528,79	7.897,40	9.885,68	22.517,06	<b>60.828,93</b>
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	17.791,62	6.844,42	8.567,59	19.514,79	<b>52.718,41</b>
	minimo	8.895,81	3.422,21	4.283,79	9.757,39	<b>26.359,20</b>
	massimo	26.687,43	10.266,62	12.851,38	29.272,18	<b>79.077,61</b>

## 12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO						
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	142,00	142,00	179,00	210,00	673,00
	minimo	71,00	71,00	89,50	105,00	336,50
	massimo	213,00	213,00	268,50	315,00	1.009,50
da 1.100 a 5.200	parametro	536,00	536,00	992,00	851,00	2.915,00
	minimo	268,00	268,00	496,00	425,50	1.457,50
	massimo	804,00	804,00	1.488,00	1.276,50	4.372,50
da 5.200 a 26.000	parametro	1.134,00	921,00	1.843,00	1.911,00	5.809,00
	minimo	567,00	460,50	921,50	955,50	2.904,50
	massimo	1.701,00	1.381,50	2.764,50	2.866,50	8.713,50
da 26.000 a 52.000	parametro	2.058,00	1.418,00	3.045,00	3.470,00	9.991,00
	minimo	1.029,00	709,00	1.522,50	1.735,00	4.995,50
	massimo	3.087,00	2.127,00	4.567,50	5.205,00	14.986,50
da 52.000 a 260.000	parametro	2.977,00	1.911,00	4.326,00	5.103,00	14.317,00
	minimo	1.488,50	955,50	2.163,00	2.551,50	7.158,50
	massimo	4.465,50	2.866,50	6.489,00	7.654,50	21.475,50
da 260.000 a 520.000	parametro	4.389,00	2.552,00	5.880,00	7.298,00	20.119,00
	minimo	2.194,50	1.276,00	2.940,00	3.649,00	10.059,50
	massimo	6.583,50	3.828,00	8.820,00	10.947,00	30.178,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.705,70	3.317,60	7.644,00	9.487,40	26.154,70
	minimo	2.852,85	1.658,80	3.822,00	4.743,70	13.077,35
	massimo	8.558,55	4.976,40	11.466,00	14.231,10	39.232,05
da 1.000.000 a 4.000.000	parametro	7.417,41	4.312,88	9.937,20	12.333,62	34.001,11
	minimo	3.708,71	2.156,44	4.968,60	6.166,81	17.000,56
	massimo	11.126,12	6.469,32	14.905,80	18.500,43	51.001,67
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.642,63	5.606,74	12.918,36	16.033,71	44.201,44
	minimo	4.821,32	2.803,37	6.459,18	8.016,85	22.100,72
	massimo	14.463,95	8.410,12	19.377,54	24.050,56	66.302,16
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	12.535,42	7.288,77	16.793,87	20.843,82	57.461,88
	minimo	6.267,71	3.644,38	8.396,93	10.421,91	28.730,94
	massimo	18.803,13	10.933,15	25.190,80	31.265,73	86.192,81
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	16.296,05	9.475,40	21.832,03	27.096,96	74.700,44
	minimo	8.148,02	4.737,70	10.916,01	13.548,48	37.350,22
	massimo	24.444,07	14.213,10	32.748,04	40.645,44	112.050,66
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	21.184,86	12.318,02	28.381,64	35.226,05	97.110,57
	minimo	10.592,43	6.159,01	14.190,82	17.613,03	48.555,29
	massimo	31.777,30	18.477,02	42.572,46	52.839,08	145.665,86

### 13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

<b>13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI</b>					
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	252,00	284,00	142,00	<b>678,00</b>
	minimo	126,00	142,00	71,00	<b>339,00</b>
	massimo	378,00	426,00	213,00	<b>1.017,00</b>
da 1.100 a 5.200	parametro	709,00	777,00	389,00	<b>1.875,00</b>
	minimo	354,50	388,50	194,50	<b>937,50</b>
	massimo	1.063,50	1.165,50	583,50	<b>2.812,50</b>
da 5.200 a 26.000	parametro	1.276,00	1.134,00	672,00	<b>3.082,00</b>
	minimo	638,00	567,00	336,00	<b>1.541,00</b>
	massimo	1.914,00	1.701,00	1.008,00	<b>4.623,00</b>
da 26.000 a 52.000	parametro	2.336,00	1.969,00	1.208,00	<b>5.513,00</b>
	minimo	1.168,00	984,50	604,00	<b>2.756,50</b>
	massimo	3.504,00	2.953,50	1.812,00	<b>8.269,50</b>
da 52.000 a 260.000	parametro	3.402,00	2.478,00	1.775,00	<b>7.655,00</b>
	minimo	1.701,00	1.239,00	887,50	<b>3.827,50</b>
	massimo	5.103,00	3.717,00	2.662,50	<b>11.482,50</b>
da 260.000 a 520.000	parametro	4.961,00	3.260,00	2.552,00	<b>10.773,00</b>
	minimo	2.480,50	1.630,00	1.276,00	<b>5.386,50</b>
	massimo	7.441,50	4.890,00	3.828,00	<b>16.159,50</b>
da 520.000 a 1.000.000	parametro	6.449,30	4.238,00	3.317,60	<b>14.004,90</b>
	minimo	3.224,65	2.119,00	1.658,80	<b>7.002,45</b>
	massimo	9.673,95	6.357,00	4.976,40	<b>21.007,35</b>
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	8.384,09	5.509,40	4.312,88	<b>18.206,37</b>
	minimo	4.192,05	2.754,70	2.156,44	<b>9.103,19</b>
	massimo	12.576,14	8.264,10	6.469,32	<b>27.309,56</b>
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	10.899,32	7.162,22	5.606,74	<b>23.668,28</b>
	minimo	5.449,66	3.581,11	2.803,37	<b>11.834,14</b>
	massimo	16.348,98	10.743,33	8.410,12	<b>35.502,42</b>
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	14.169,11	9.310,89	7.288,77	<b>30.768,77</b>
	minimo	7.084,56	4.655,44	3.644,38	<b>15.384,38</b>
	massimo	21.253,67	13.966,33	10.933,15	<b>46.153,15</b>
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	18.419,85	12.104,15	9.475,40	<b>39.999,39</b>
	minimo	9.209,92	6.052,08	4.737,70	<b>19.999,70</b>
	massimo	27.629,77	18.156,23	14.213,10	<b>59.999,09</b>
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	23.945,80	15.735,40	12.318,02	<b>51.999,21</b>
	minimo	11.972,90	7.867,70	6.159,01	<b>25.999,61</b>
	massimo	35.918,70	23.603,10	18.477,02	<b>77.998,82</b>

## 14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	252,00	210,00	142,00	142,00	746,00
	minimo	126,00	105,00	71,00	71,00	373,00
	massimo	378,00	315,00	213,00	213,00	1.119,00
da 1.100 a 5.200	parametro	919,00	777,00	709,00	777,00	3.182,00
	minimo	459,50	388,50	354,50	388,50	1.591,00
	massimo	1.378,50	1.165,50	1.063,50	1.165,50	4.773,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.985,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	6.017,00
	minimo	992,50	672,00	672,00	672,00	3.008,50
	massimo	2.977,50	2.016,00	2.016,00	2.016,00	9.025,50
da 26.000 a 52.000	parametro	3.686,00	2.058,00	2.195,00	2.478,00	10.417,00
	minimo	1.843,00	1.029,00	1.097,50	1.239,00	5.208,50
	massimo	5.529,00	3.087,00	3.292,50	3.717,00	15.625,50
da 52.000 a 260.000	parametro	5.387,00	2.905,00	3.119,00	3.612,00	15.023,00
	minimo	2.693,50	1.452,50	1.559,50	1.806,00	7.511,50
	massimo	8.080,50	4.357,50	4.678,50	5.418,00	22.534,50
da 260.000 a 520.000	parametro	7.796,00	3.885,00	4.253,00	5.177,00	21.111,00
	minimo	3.898,00	1.942,50	2.126,50	2.588,50	10.555,50
	massimo	11.694,00	5.827,50	6.379,50	7.765,50	31.666,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	10.134,80	5.050,50	5.528,90	6.730,10	27.444,30
	minimo	5.067,40	2.525,25	2.764,45	3.365,05	13.722,15
	massimo	15.202,20	7.575,75	8.293,35	10.095,15	41.166,45
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	13.175,24	6.565,65	7.187,57	8.749,13	35.677,59
	minimo	6.587,62	3.282,83	3.593,79	4.374,57	17.838,80
	massimo	19.762,86	9.848,48	10.781,36	13.123,70	53.516,39
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	17.127,81	8.535,35	9.343,84	11.373,87	46.380,87
	minimo	8.563,91	4.267,67	4.671,92	5.686,93	23.190,43
	massimo	25.691,72	12.803,02	14.015,76	17.060,80	69.571,30
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	22.266,16	11.095,95	12.146,99	14.786,03	60.295,13
	minimo	11.133,08	5.547,97	8.502,90	7.393,01	32.576,96
	massimo	33.399,23	16.643,92	18.220,49	22.179,04	90.442,69
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	28.946,00	14.424,73	15.791,09	19.221,84	78.383,67
	minimo	14.473,00	7.212,37	7.895,55	9.610,92	39.191,83
	massimo	43.419,00	21.637,10	23.686,64	28.832,76	117.575,50
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	37.629,80	18.752,15	20.528,42	24.988,39	101.898,76
	minimo	18.814,90	9.376,08	10.264,21	12.494,20	50.949,38
	massimo	56.444,70	28.128,23	30.792,63	37.482,59	152.848,15

## 16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase istruttoria e/o di trattazione	Totale fasi
valore				
da 0 a 1.100	parametro	126,00	63,00	189,00
	minimo	63,00	31,50	94,50
	massimo	189,00	94,50	283,50
da 1.100 a 5.200	parametro	368,00	184,00	552,00
	minimo	184,00	92,00	276,00
	massimo	552,00	276,00	828,00
da 5.200 a 26.000	parametro	552,00	305,00	857,00
	minimo	276,00	152,50	428,50
	massimo	828,00	457,50	1.285,50
da 26.000 a 52.000	parametro	861,00	494,00	1.355,00
	minimo	430,50	247,00	677,50
	massimo	1.291,50	741,00	2.032,50
da 52.000 a 260.000	parametro	1.166,00	735,00	1.901,00
	minimo	583,00	367,50	950,50
	massimo	1.749,00	1.102,50	2.851,50
da 260.000 a 520.000	parametro	1.533,00	982,00	2.515,00
	minimo	766,50	491,00	1.257,50
	massimo	2.299,50	1.473,00	3.772,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.992,90	1.276,60	3.269,50
	minimo	996,45	638,30	1.634,75
	massimo	2.989,35	1.914,90	4.904,25
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.590,77	1.659,58	4.250,35
	minimo	1.295,39	829,79	2.125,18
	massimo	3.886,16	2.489,37	6.375,53
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.368,00	2.157,45	5.525,46
	minimo	1.684,00	1.078,73	2.762,73
	massimo	5.052,00	3.236,18	8.288,18
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	4.378,40	2.804,69	7.183,09
	minimo	2.189,20	1.402,35	3.591,55
	massimo	6.567,60	4.207,04	10.774,64
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	5.691,92	3.646,10	9.338,02
	minimo	2.845,96	1.823,05	4.669,01
	massimo	8.537,88	5.469,15	14.007,03
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	7.399,50	4.739,93	12.139,42
	minimo	3.699,75	2.369,96	6.069,71
	massimo	11.099,25	7.109,89	18.209,14

## 17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA				
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase di trattazione e conclusiva	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	110,00	236,00	346,00
	minimo	55,00	118,00	173,00
	massimo	165,00	354,00	519,00
da 1.100 a 5.200	parametro	331,00	567,00	898,00
	minimo	165,50	283,50	449,00
	massimo	496,50	850,50	1.347,00
da 5.200 a 26.000	parametro	552,00	851,00	1.403,00
	minimo	276,00	425,50	701,50
	massimo	828,00	1.276,50	2.104,50
da 26.000 a 52.000	parametro	861,00	1.360,00	2.221,00
	minimo	430,50	680,00	1.110,50
	massimo	1.291,50	2.040,00	3.331,50
da 52.000 a 260.000	parametro	1.166,00	1.927,00	3.093,00
	minimo	583,00	963,50	1.546,50
	massimo	1.749,00	2.890,50	4.639,50
da 260.000 a 520.000	parametro	1.533,00	2.604,00	4.137,00
	minimo	766,50	1.302,00	2.068,50
	massimo	2.299,50	3.906,00	6.205,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.992,90	3.385,20	5.378,10
	minimo	996,45	1.692,60	2.689,05
	massimo	2.989,35	5.077,80	8.067,15
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.590,77	4.400,76	6.991,53
	minimo	1.295,39	2.200,38	3.495,77
	massimo	3.886,16	6.601,14	10.487,30
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.368,00	5.720,99	9.088,99
	minimo	1.684,00	2.860,49	4.544,49
	massimo	5.052,00	8.581,48	13.633,48
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	4.378,40	7.437,28	11.815,69
	minimo	2.189,20	3.718,64	5.907,84
	massimo	6.567,60	11.155,93	17.723,53
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	5.691,92	9.668,47	15.360,39
	minimo	2.845,96	4.834,23	7.680,20
	massimo	8.537,88	14.502,70	23.040,59
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	7.399,50	12.569,01	19.968,51
	minimo	3.699,75	6.284,51	9.984,25
	massimo	11.099,25	18.853,52	29.952,76

## 18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase di trattazione e conclusiva	TOTALE FASI
<b>valore</b>				
da 0 a 1.100	parametro	147,00	76,00	223,00
	minimo	73,50	38,00	111,50
	massimo	220,50	114,00	334,50
da 1.100 a 5.200	parametro	452,00	299,00	751,00
	minimo	226,00	149,50	375,50
	massimo	678,00	448,50	1.126,50
da 5.200 a 26.000	parametro	683,00	452,00	1.135,00
	minimo	341,50	226,00	567,50
	massimo	1.024,50	678,00	1.702,50
da 26.000 a 52.000	parametro	1.050,00	677,00	1.727,00
	minimo	525,00	338,50	863,50
	massimo	1.575,00	1.015,50	2.590,50
da 52.000 a 260.000	parametro	1.433,00	982,00	2.415,00
	minimo	716,50	491,00	1.207,50
	massimo	2.149,50	1.473,00	3.622,50
da 260.000 a 520.000	parametro	1.890,00	1.281,00	3.171,00
	minimo	945,00	640,50	1.585,50
	massimo	2.835,00	1.921,50	4.756,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	2.457,00	1.665,30	4.122,30
	minimo	1.228,50	832,65	2.061,15
	massimo	3.685,50	2.497,95	6.183,45
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.194,10	2.164,89	5.358,99
	minimo	1.597,05	1.082,45	2.679,50
	massimo	4.791,15	3.247,34	8.038,49
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	4.152,33	2.814,36	6.966,69
	minimo	2.076,17	1.407,18	3.483,34
	massimo	6.228,50	4.221,54	10.450,03
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	5.398,03	3.658,66	9.056,69
	minimo	2.699,01	1.829,33	4.528,35
	massimo	8.097,04	5.488,00	13.585,04
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	7.017,44	4.756,26	11.773,70
	minimo	3.508,72	2.378,13	5.886,85
	massimo	10.526,16	7.134,39	17.660,55
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	9.122,67	6.183,14	15.305,81
	minimo	4.561,33	3.091,57	7.652,91
	massimo	13.684,00	9.274,71	22.958,72

## 19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI		compenso
VALORE		
da 0 a 1.100	parametro	68,00
	minimo	34,00
	massimo	102,00
da 1.100 a 5.200	parametro	284,00
	minimo	142,00
	massimo	426,00
da 5.200 a 26.000	parametro	425,00
	minimo	212,50
	massimo	637,50
da 26.000 a 52.000	parametro	709,00
	minimo	354,50
	massimo	1.063,50
da 52.000 a 260.000	parametro	992,00
	minimo	496,00
	massimo	1.488,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.344,00
	minimo	672,00
	massimo	2.016,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.747,20
	minimo	873,60
	massimo	2.620,80
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.271,36
	minimo	1.135,68
	massimo	3.407,04
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	2.952,77
	minimo	1.476,38
	massimo	4.429,15
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	3.838,60
	minimo	1.919,30
	massimo	5.757,90
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	4.990,18
	minimo	2.495,09
	massimo	7.485,27
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	6.487,23
	minimo	3.243,62
	massimo	9.730,85

## 20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO		
		compenso
valore		
da 0 a 1.100	parametro	168,00
	minimo	84,00
	massimo	252,00
da 1.100 a 5.200	parametro	620,00
	minimo	310,00
	massimo	930,00
da 5.200 a 26.000	parametro	903,00
	minimo	451,50
	massimo	1.354,50
da 26.000 a 52.000	parametro	1.470,00
	minimo	735,00
	massimo	2.205,00
	totale	
da 52.000 a 260.000	parametro	2.095,00
	minimo	1.047,50
	massimo	3.142,50
da 260.000 a 520.000	parametro	2.888,00
	minimo	1.444,00
	massimo	4.332,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	3.754,40
	minimo	1.877,20
	massimo	5.631,60
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	4.880,72
	minimo	2.440,36
	massimo	7.321,08
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	6.344,94
	minimo	3.172,47
	massimo	9.517,40
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	8.248,42
	minimo	4.124,21
	massimo	12.372,63
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	10.722,94
	minimo	5.361,47
	massimo	16.084,41
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	13.939,82
	minimo	6.969,91
	massimo	20.909,74

## 20BIS ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

<b>20BIS ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</b>						
VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	168,00	105,00	158,00	158,00	589,00
	minimo	84,00	52,50	79,00	79,00	294,50
	massimo	252,00	157,50	237,00	237,00	883,50
da 1.100 A 5.200	parametro	341,00	341,00	683,00	683,00	2.048,00
	minimo	170,50	170,50	341,50	341,50	1.024,00
	massimo	511,50	511,50	1.024,50	1.024,50	3.072,00
da 5.200 a 26.000	parametro	735,00	620,00	1.344,00	1.344,00	4.043,00
	minimo	367,50	310,00	672,00	672,00	2.021,50
	massimo	1.102,50	930,00	2.016,00	2.016,00	6.064,50
da 26.000 a 52.000	parametro	1.344,00	966,00	1.444,00	2.326,00	6.080,00
	minimo	672,00	483,00	722,00	1.163,00	3.040,00
	massimo	2.016,00	1.449,00	2.166,00	3.489,00	9.120,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.042,00	1.302,00	4.536,00	3.402,00	11.282,00
	minimo	1.021,00	651,00	2.268,00	1.701,00	5.641,00
	massimo	3.063,00	1.953,00	6.804,00	5.103,00	16.923,00
da 260.00 a 520.00	parametro	2.835,00	1.869,00	8.327,00	4.930,00	17.961,00
	minimo	1.417,50	934,50	4.163,50	2.465,00	8.980,50
	massimo	4.252,50	2.803,50	12.490,50	7.395,00	26.941,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	3.685,50	2.429,70	10.825,10	6.409,00	23.349,30
	minimo	1.842,75	1.214,85	5.412,55	3.204,50	11.674,65
	massimo	5.528,25	3.644,55	16.237,65	9.613,50	35.023,95
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	4.791,15	3.158,61	14.072,63	8.331,70	30.354,09
	minimo	2.395,58	1.579,30	7.036,31	4.165,85	15.177,04
	massimo	7.186,72	4.737,91	21.108,94	12.497,55	45.531,12
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	6.228,50	4.106,18	18.294,42	10.831,21	39.460,31
	minimo	3.114,25	2.053,09	9.147,21	5.415,60	19.730,15
	massimo	9.342,75	6.159,27	27.441,63	16.246,81	59.190,46
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	8.097,05	5.338,03	23.782,75	14.080,57	51.298,40
	minimo	4.048,52	2.669,01	1.189,37	7.040,28	14.947,18
	massimo	12.145,57	8.007,04	35.674,12	21.120,85	76.947,58
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	10.526,16	6.939,44	30.917,57	18.304,74	66.687,91
	minimo	5.263,08	3.469,72	15.458,78	9.152,37	33.343,95
	massimo	15.789,24	10.409,16	46.376,35	27.457,11	100.031,86
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	6.842,00	9.021,27	40.192,84	23.796,16	79.852,27
	minimo	3.421,00	4.510,63	20.096,42	7.932,05	35.960,10
	massimo	10.263,00	13.531,90	60.289,26	35.694,24	119.778,40

## 21.GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5.Fase cautelare collegiale	6.fase cautelare monocratica
da 0 a 1.100	parametro	179,00	214,00	105,00	284,00	210,00	105,00
	minimo	89,50	107,00	52,50	142,00	105,00	52,50
	massimo	268,50	321,00	157,50	426,00	315,00	157,50
da 1.100 a 5.200	parametro	635,00	680,00	635,00	1.061,00	567,00	284,00
	minimo	317,50	340,00	317,50	530,50	283,50	142,00
	massimo	952,50	1.020,00	952,50	1.591,50	850,50	426,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.134,00	1.103,00	992,00	1.911,00	1.061,00	530,00
	minimo	567,00	551,50	496,00	955,50	530,50	265,00
	massimo	1.701,00	1.654,50	1.488,00	2.866,50	1.591,50	795,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.053,00	1.701,00	1.628,00	3.470,00	1.911,00	956,00
	minimo	1.026,50	850,50	814,00	1.735,00	955,50	478,00
	massimo	3.079,50	2.551,50	2.442,00	5.205,00	2.866,50	1.434,00
da 52.000 a 260.000	parametro	3.402,00	2.293,00	2.268,00	5.030,00	2.762,00	1.381,00
	minimo	1.701,00	1.146,50	1.134,00	2.515,00	1.381,00	690,50
	massimo	5.103,00	3.439,50	3.402,00	7.545,00	4.143,00	2.071,50
da 260.000 a 520.000	parametro	4.394,00	3.062,00	3.119,00	7.298,00	3.969,00	1.985,00
	minimo	2.197,00	1.531,00	1.559,50	3.649,00	1.984,50	992,50
	massimo	6.591,00	4.593,00	4.678,50	10.947,00	5.953,50	2.977,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.712,20	3.980,60	4.054,70	9.487,40	5.159,70	2.580,50
	minimo	2.856,10	1.990,30	2.027,35	4.743,70	2.579,85	1.290,25
	massimo	8.568,30	5.970,90	6.082,05	14.231,10	7.739,55	3.870,75
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.425,86	5.174,78	5.271,11	12.333,62	6.707,61	3.354,65
	minimo	3.712,93	2.587,39	2.635,56	6.166,81	3.353,81	1.677,33
	massimo	11.138,79	7.762,17	7.906,67	18.500,43	10.061,42	5.031,98
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.653,62	6.727,21	6.852,44	16.033,71	8.719,89	4.361,05
	minimo	4.826,81	3.363,61	3.426,22	8.016,85	4.359,95	2.180,52
	massimo	14.480,43	10.090,82	10.278,66	24.050,56	13.079,84	6.541,57
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	12.549,70	8.745,38	8.908,18	20.843,82	11.335,86	5.669,36
	minimo	6.274,85	4.372,69	4.454,09	10.421,91	5.667,93	2.834,68
	massimo	18.824,56	13.118,07	13.362,26	31.265,73	17.003,79	8.504,04
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	16.314,61	11.368,99	11.580,63	27.096,96	14.736,62	7.370,17
	minimo	8.157,31	5.684,50	5.790,31	13.548,48	7.368,31	3.685,08
	massimo	24.471,92	17.053,49	17.370,94	40.645,44	22.104,93	11.055,25
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	21.209,00	14.779,69	15.054,82	35.226,05	19.157,60	9.581,22
	minimo	10.604,50	7.389,84	7.527,41	17.613,03	9.578,80	4.790,61
	massimo	31.813,50	22.169,53	22.582,23	52.839,08	28.736,41	14.371,82

## 22 GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. Fasa cautelare collegiale	6. Fasa cautelare collegiale
da 0 a 1.100	parametro	179,00	126,00	105,00	284,00	210,00	105,00
	minimo	89,50	63,00	52,50	142,00	105,00	52,50
	massimo	268,50	189,00	157,50	426,00	315,00	157,50
da 1.100 a 5.200	parametro	635,00	428,00	357,00	1.061,00	635,00	318,00
	minimo	317,50	214,00	178,50	530,50	317,50	159,00
	massimo	952,50	642,00	535,50	1.591,50	952,50	477,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.276,00	851,00	709,00	1.911,00	1.061,00	530,00
	minimo	638,00	425,50	354,50	955,50	530,50	265,00
	massimo	1.914,00	1.276,50	1.063,50	2.866,50	1.591,50	795,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.268,00	1.273,00	1.061,00	3.470,00	1.890,00	945,00
	minimo	1.134,00	636,50	530,50	1.735,00	945,00	472,50
	massimo	3.402,00	1.909,50	1.591,50	5.205,00	2.835,00	1.417,50
	totale						
da 52.000 a 260.000	parametro	3.402,00	1.871,00	1.559,00	5.030,00	2.410,00	1.205,00
	minimo	1.701,00	935,50	779,50	2.515,00	1.205,00	602,50
	massimo	5.103,00	2.806,50	2.338,50	7.545,00	3.615,00	1.807,50
da 260.000 a 520.000	parametro	4.961,00	2.552,00	2.126,00	7.298,00	4.111,00	2.056,00
	minimo	2.480,50	1.276,00	1.063,00	3.649,00	2.055,50	1.028,00
	massimo	7.441,50	3.828,00	3.189,00	10.947,00	6.166,50	3.084,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	6.449,30	3.317,60	2.763,80	9.487,40	5.344,30	2.672,80
	minimo	3.224,65	1.658,80	1.381,90	4.743,70	2.672,15	1.336,40
	massimo	9.673,95	4.976,40	4.145,70	14.231,10	8.016,45	4.009,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	8.384,09	4.312,88	3.592,94	12.333,62	6.947,59	3.474,64
	minimo	4.192,05	2.156,44	1.796,47	6.166,81	3.473,80	1.737,32
	massimo	12.576,14	6.469,32	5.389,41	18.500,43	10.421,39	5.211,96
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	10.899,32	5.606,74	4.670,82	16.033,71	9.031,87	4.517,03
	minimo	5.449,66	2.803,37	2.335,41	8.016,85	4.515,93	2.258,52
	massimo	16.348,98	8.410,12	7.006,23	24.050,56	13.547,80	6.775,55
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	14.169,11	7.288,77	6.072,07	20.843,82	11.741,43	5.872,14
	minimo	7.084,56	3.644,38	3.036,03	10.421,91	5.870,71	2.936,07
	massimo	21.253,67	10.933,15	9.108,10	31.265,73	17.612,14	8.808,21
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	18.419,85	9.475,40	7.893,69	27.096,96	15.263,86	7.633,78
	minimo	9.209,92	4.737,70	3.946,84	13.548,48	7.631,93	3.816,89
	massimo	27.629,77	14.213,10	11.840,53	40.645,44	22.895,78	11.450,68
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	23.945,80	12.318,02	10.261,80	35.226,05	19.843,01	9.923,92
	minimo	11.972,90	6.159,01	5.130,90	17.613,03	9.921,51	4.961,96
	massimo	35.918,70	18.477,02	15.392,69	52.839,08	29.764,52	14.885,88

## 23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE							
		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. cautelare	Totale fasi
da 0 a 1.100	parametro	179,00	105,00	89,00	179,00	142,00	694,00
	minimo	89,50	52,50	44,50	89,50	71,00	347,00
	massimo	268,50	157,50	133,50	268,50	213,00	1.041,00
da 1.100 a 5.200	parametro	567,00	357,00	284,00	919,00	425,00	2.552,00
	minimo	283,50	178,50	142,00	459,50	212,50	1.276,00
	massimo	850,50	535,50	426,00	1.378,50	637,50	3.828,00
da 5.200 a 26.000	parametro	992,00	567,00	494,00	1.418,00	709,00	4.180,00
	minimo	496,00	283,50	247,00	709,00	354,50	2.090,00
	massimo	1.488,00	850,50	741,00	2.127,00	1.063,50	6.270,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.769,00	851,00	992,00	2.195,00	1.344,00	7.151,00
	minimo	884,50	425,50	496,00	1.097,50	672,00	3.575,50
	massimo	2.653,50	1.276,50	1.488,00	3.292,50	2.016,00	10.726,50
	totale						
da 52.000 a 260.000	parametro	2.552,00	1.202,00	1.418,00	4.169,00	1.911,00	11.252,00
	minimo	1.276,00	601,00	709,00	2.084,50	955,50	5.626,00
	massimo	3.828,00	1.803,00	2.127,00	6.253,50	2.866,50	16.878,00
da 260.000 a 520.000	parametro	3.686,00	1.559,00	2.053,00	4.321,00	2.762,00	14.381,00
	minimo	1.843,00	779,50	1.026,50	2.160,50	1.381,00	7.190,50
	massimo	5.529,00	2.338,50	3.079,50	6.481,50	4.143,00	21.571,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.791,80	2.026,70	2.668,90	5.617,30	3.590,60	18.695,30
	minimo	2.395,90	1.013,35	1.334,45	2.808,65	1.795,30	9.347,65
	massimo	7.187,70	3.040,05	4.003,35	8.425,95	5.385,90	28.042,95
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	6.229,34	2.634,71	3.469,57	7.302,49	4.667,78	24.303,89
	minimo	3.114,67	1.317,36	1.734,79	3.651,25	2.333,89	12.151,95
	massimo	9.344,01	3.952,07	5.204,36	10.953,74	7.001,67	36.455,84
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	8.098,14	3.425,12	4.510,44	9.493,24	6.068,11	31.595,06
	minimo	4.049,07	1.712,56	2.255,22	4.746,62	3.034,06	15.797,53
	massimo	12.147,21	5.137,68	6.765,66	14.239,86	9.102,17	47.392,59
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.527,58	4.452,66	5.863,57	12.341,21	7.888,55	41.073,57
	minimo	5.263,79	2.226,33	2.931,79	6.170,60	3.944,27	20.536,79
	massimo	15.791,38	6.678,99	8.795,36	18.511,81	11.832,82	61.610,36
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.685,86	5.788,46	7.622,65	16.043,57	10.255,11	53.395,65
	minimo	6.842,93	2.894,23	3.811,32	8.021,79	5.127,56	26.697,82
	massimo	20.528,79	8.682,69	11.433,97	24.065,36	15.382,67	80.093,47
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	17.791,62	7.525,00	9.909,44	20.856,64	13.331,65	69.414,34
	minimo	8.895,81	3.762,50	4.954,72	10.428,32	6.665,82	34.707,17
	massimo	26.687,43	11.287,49	14.864,16	31.284,96	19.997,47	104.121,51

## 24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE							
valore		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. cautelare	Totale fasi
da 0 a 1.100	parametro	179,00	105,00	105,00	179,00	142,00	710,00
	minimo	89,50	52,50	52,50	89,50	71,00	355,00
	massimo	268,50	157,50	157,50	268,50	213,00	1.065,00
da 1.100 a 5.200	parametro	635,00	425,00	425,00	919,00	494,00	2.898,00
	minimo	317,50	212,50	212,50	459,50	247,00	1.449,00
	massimo	952,50	637,50	637,50	1.378,50	741,00	4.347,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.134,00	635,00	777,00	1.418,00	851,00	4.815,00
	minimo	567,00	317,50	388,50	709,00	425,50	2.407,50
	massimo	1.701,00	952,50	1.165,50	2.127,00	1.276,50	7.222,50
da 26.000 a 52.000	parametro	2.053,00	1.061,00	1.418,00	2.478,00	1.559,00	8.569,00
	minimo	1.026,50	530,50	709,00	1.239,00	779,50	4.284,50
	massimo	3.079,50	1.591,50	2.127,00	3.717,00	2.338,50	12.853,50
	totale						
da 52.000 a 260.000	parametro	3.045,00	1.418,00	2.053,00	3.260,00	2.268,00	12.044,00
	minimo	1.522,50	709,00	1.026,50	1.630,00	1.134,00	6.022,00
	massimo	4.567,50	2.127,00	3.079,50	4.890,00	3.402,00	18.066,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.394,00	1.911,00	3.045,00	4.536,00	3.329,00	17.215,00
	minimo	2.197,00	955,50	1.522,50	2.268,00	1.664,50	8.607,50
	massimo	6.591,00	2.866,50	4.567,50	6.804,00	4.993,50	25.822,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.712,20	2.484,30	3.958,50	5.896,80	4.327,70	22.379,50
	minimo	2.856,10	1.242,15	1.979,25	2.948,40	2.163,85	11.189,75
	massimo	8.568,30	3.726,45	5.937,75	8.845,20	6.491,55	33.569,25
da 1.000.000 a 4.000.000	parametro	7.425,86	3.229,59	5.146,05	7.665,84	5.626,01	29.093,35
	minimo	3.712,93	1.614,80	2.573,03	3.832,92	2.813,01	14.546,68
	massimo	11.138,79	4.844,39	7.719,08	11.498,76	8.439,02	43.640,03
da 1.000.000 a 4.000.000	parametro	9.653,62	4.198,47	6.689,87	9.965,59	7.313,81	37.821,36
	minimo	4.826,81	2.099,23	3.344,93	4.982,80	3.656,91	18.910,68
	massimo	14.480,43	6.297,70	10.034,80	14.948,39	10.970,72	56.732,03
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	12.549,70	5.458,01	8.696,82	12.955,27	9.507,96	49.167,76
	minimo	6.274,85	2.729,00	4.348,41	6.477,63	4.753,98	24.583,88
	massimo	18.824,56	8.187,01	13.045,24	19.432,90	14.261,94	73.751,64
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	16.314,61	7.095,41	11.305,87	16.841,85	12.360,34	63.918,09
	minimo	8.157,31	3.547,70	5.652,94	8.420,93	6.180,17	31.959,04
	massimo	24.471,92	10.643,11	16.958,81	25.262,78	18.540,52	95.877,13
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	21.209,00	9.224,03	14.697,63	21.894,41	16.068,45	83.093,52
	minimo	10.604,50	4.612,02	7.348,82	10.947,20	8.034,22	41.546,76
	massimo	31.813,50	13.836,05	22.046,45	32.841,61	24.102,67	124.640,28

**25 BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

VALORE		1.Fase attivazione	2.Fase negoziazione	3.Fase conciliazione
da 0 a 1.100	parametro	63,00	126,00	246,00
	minimo	31,50	63,00	123,00
	massimo	94,50	189,00	369,00
da 1.100 a 5.200	parametro	284,00	567,00	1106,00
	minimo	142,00	283,50	553,00
	massimo	426,00	850,50	1.659,00
da 5.200 a 26.000	parametro	441,00	882,00	1.720,00
	minimo	220,50	441,00	860,00
	massimo	661,50	1.323,00	2.580,00
da 26.000 a 52.000	parametro	536,00	1.071,00	2088,00
	minimo	268,00	535,50	1.044,00
	massimo	804,00	1.606,50	3.132,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1008,00	2016,00	3931,00
	minimo	504,00	1.008,00	1.965,50
	massimo	1.512,00	3.024,00	5.896,50
da 260.000 a 520.000	parametro	1.370,00	2.741,00	5343,00
	minimo	685,00	1.370,50	2.671,50
	massimo	2.055,00	4.111,50	8.014,50
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.781,00	3.563,30	6.945,90
	minimo	890,50	1.781,65	3.472,95
	massimo	2.671,50	5.344,95	10.418,85
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.315,30	4.632,29	9.029,67
	minimo	1.157,65	2.316,15	4.514,84
	massimo	3.472,95	6.948,44	13.544,51
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.009,89	6.032,29	11.738,57
	minimo	1.504,95	3.016,15	5.869,29
	massimo	4.514,84	9.048,44	17.607,86
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	3.912,86	7.841,97	15.260,14
	minimo	1.956,43	3.920,99	7.630,07
	massimo	5.869,29	11.762,96	22.890,21
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	5.086,72	10.194,56	19.838,18
	minimo	2.543,36	5.097,28	9.919,09
	massimo	7.630,08	15.291,84	29.757,27
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	6.612,73	13.252,92	21.889,63
	minimo	3.306,37	6.626,46	10.944,82
	massimo	9.919,10	19.879,38	32.834,45

## 26. ARBITRATO

26. ARBITRATO		
valore		Compenso
da 0,01 a 26.000	parametro	1.701,00
	minimo	850,50
	massimo	2.551,50
da 26.000 a 52.000	parametro	4.253,00
	minimo	2.126,50
	massimo	6.379,50
	totale	
da 52.000 a 260.000	parametro	7.439,00
	minimo	3.719,50
	massimo	13.390,20
da 260.000 a 520.000	parametro	17.010,00
	minimo	8.505,00
	massimo	25.515,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	22.113,00
	minimo	11.056,50
	massimo	33.169,50
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	28.746,90
	minimo	14.373,45
	massimo	43.120,35
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	37.370,97
	minimo	18.685,49
	massimo	56.056,46
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	48.582,26
	minimo	24.291,13
	massimo	72.873,39
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	63.156,94
	minimo	31.578,47
	massimo	94.735,41
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	82.104,02
	minimo	41.052,01
	massimo	123.156,03

## 25 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

valore		compenso
da 0 a 1.100	parametro	284,00
	minimo	142,00
	massimo	426,00
da 1.100 a 5.200	parametro	1.276,00
	minimo	638,00
	massimo	1.914,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.985,00
	minimo	992,50
	massimo	2.977,50
da 26.000 a 52.000	parametro	2.410,00
	minimo	1.205,00
	massimo	3.615,00
da 52.000 a 260.000	parametro	4.536,00
	minimo	2.268,00
	massimo	6.804,00
da 260.000 a 520.000	parametro	6.164,00
	minimo	3.082,00
	massimo	9.246,00
<p>ART. 22. AFFARI DI VALORE SUPERIORE A EURO 520.000,00</p> <p>1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione agli affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25</p>		
da 520.000 a 2.000.000		3% - percentuale sul valore dell'affare
da 2.000.000 a 4.000.000		2,75% - percentuale sul valore dell'affare
da 4.000.000 a 6.000.000		2,5% - percentuale sul valore dell'affare
da 6.000.000 a 8.000.000		2,25% - percentuale sul valore dell'affare
da 8.000.000 a 10.000.000		2% - percentuale sul valore dell'affare
da 10.000.000 a 12.000.000		1,75% - percentuale sul valore dell'affare
da 12.000.000 a 14.000.000		1,5% - percentuale sul valore dell'affare
da 14.000.000 a 16.000.000		1,25% - percentuale sul valore dell'affare
da 16.000.000 a 18.000.000		1% - percentuale sul valore dell'affare
da 18.000.000 a 20.000.000		0,75% - percentuale sul valore dell'affare
da 20.000.000 a 22.000.000		0,5% - percentuale sul valore dell'affare
da 22.000.000		0,25% - percentuale sul valore dell'affare

## 15 GIUDIZI PENALI PRIMA PARTE

<b>15. Giudizi penali</b>						
		<b>1. Fase di studio della controversia</b>	<b>2. Fase introduttiva del giudizio</b>	<b>3. istruttoria e/o dibattimentale</b>	<b>4. decisionale</b>	<b>Totale fasi</b>
Giudice di Pace	parametro	378,00	473,00	756,00	662,00	2.269,00
	minimo	189,00	236,50	378,00	331,00	1.134,50
	massimo	567,00	709,50	1.134,00	993,00	3.403,50
Indagini Preliminari	parametro	851,00	662,00	1.040,00	1.229,00	3.782,00
	minimo	425,50	331,00	520,00	614,50	1.891,00
	massimo	1.276,50	993,00	1.560,00	1.843,50	5.673,00
Indagini Difensive	parametro	851,00	0,00	1.418,00	0,00	2.269,00
	minimo	425,50	0,00	709,00	0,00	1.134,50
	massimo	1.276,50	0,00	2.127,00	0,00	3.403,50
Convalida dell'arresto	parametro	378,00	0,00	473,00	709,00	1.560,00
	minimo	189,00	0,00	236,50	354,50	780,00
	massimo	567,00	0,00	709,50	1.063,50	2.340,00
Cautelari Personali	parametro	378,00	1.229,00	0,00	1.418,00	3.025,00
	minimo	189,00	614,50	0,00	709,00	1.512,50
	massimo	567,00	1.843,50	0,00	2.127,00	4.537,50
Cautelati Reali	parametro	378,00	1.229,00	0,00	1.418,00	3.025,00
	minimo	189,00	614,50	0,00	709,00	1.512,50
	massimo	567,00	1.843,50	0,00	2.127,00	4.537,50
GIP e GUP	parametro	851,00	756,00	1.040,00	1.418,00	4.065,00
	minimo	425,50	378,00	520,00	709,00	2.032,50
	massimo	1.276,50	1.134,00	1.560,00	2.127,00	6.097,50
Tribunale Monocratico	parametro	473,00	567,00	1.134,00	1.418,00	3.592,00
	minimo	236,50	283,50	567,00	992,60	2.079,60
	massimo	709,50	850,50	1.701,00	2.127,00	5.388,00
Tribunale Collegiale	parametro	473,00	756,00	1.418,00	1.418,00	4.065,00
	minimo	236,50	378,00	709,00	709,00	2.032,50
	massimo	709,50	1.134,00	2.127,00	2.127,00	6.097,50

## 15 GIUDIZI PENALI - SECONDA PARTE

15. Giudizi penali - seconda parte						
		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. istruttoria e/o dibattimentale	4. decisionale	Totale fasi
Corte di Assise	parametro	756,00	1.418,00	2.363,00	2.835,00	7.372,00
	minimo	378,00	709,00	1.181,50	1.417,50	3.686,00
	massimo	1.134,00	2.127,00	3.544,50	4.252,50	11.058,00
Tribunale di Sorveglianza	parametro	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00
	minimo	225,00	450,00	675,00	945,00	2.070,00
	massimo	810,00	1.620,00	2.430,00	2.700,00	6.750,00
Magistrato di sorveglianza	parametro	315,00	378,00	0,00	945,00	1.638,00
	minimo	157,50	189,00	0,00	472,50	819,00
	massimo	472,50	567,00	0,00	1.417,50	2.457,00
Corte di Appello	parametro	473,00	945,00	1.418,00	1.418,00	4.254,00
	minimo	236,50	472,50	709,00	709,00	2.127,00
	massimo	709,50	1.417,50	2.127,00	2.127,00	6.381,00
Corte di Assise di Appello	parametro	756,00	1.985,00	2.268,00	2.336,00	7.345,00
	minimo	378,00	992,50	1.134,00	1.635,20	4.139,70
	massimo	1.134,00	2.977,50	3.402,00	3.504,00	11.017,50
Corte di Cassazione e Giurisdizioni superiori	parametro	945,00	2.646,00	0,00	2.741,00	6.332,00
	minimo	472,50	1.323,00	0,00	1.918,70	3.241,70
	massimo	1.417,50	3.969,00	0,00	4.111,50	8.080,50